

COMUNE DI AIELLO CALABRO
Provincia di Cosenza

ORDINANZA N. 16 DEL 09.04.2021

**OGGETTO: MISURE PROFILATTICHE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATIA INFETTIVA COVID-19.
REVOCA ORDINANZA SINDACALE N. 13 DEL 30.03.2021 RECANTE “PRESCRIZIONE QUARANTENA”**

IL SINDACO

VISTA la propria precedente ordinanza n. 13 del 30.03.2021 con la quale a seguito di prescrizione dell’Ufficio di Igiene e Sanità Pubblica di Amantea (CS) del 29.03.2021, il destinatario veniva sottoposto alla misura cautelare dell’isolamento obbligatorio da giorno 29.03.2021 e fino a nuova comunicazione del Dipartimento, con sorveglianza attiva svolta da personale del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’ASP di Cosenza;

TENUTO CONTO della comunicazione, trasmessa via mail, del 09.04.2021 dell’ASP di Cosenza Ufficio di Igiene e Sanità Pubblica di Amantea (CS) a firma dei dirigenti medici Dott. Morelli e Dott. Dileo, assunta al prot. n.1504 del 09.04.2021, con la quale si comunica che il destinatario del provvedimento ha effettuato la quarantena come previsto dal Ministero della Salute e che si dispone il termine dell’isolamento e alla revoca dell’ordinanza disposta nei confronti della Sig. **OMISSIS**;

RITENUTO, alla luce della predetta comunicazione, di poter procedere alla revoca dell’Ordinanza n. 13/21, essendo venute meno le condizioni che hanno imposto l’isolamento obbligatorio;

DATO ATTO che in caso di emergenze sanitarie e di Igiene Pubblica, ai sensi dell’art.32, della legge 833/78 e dello’art.117 del D.Lgs. 112/1998, nonché dell’art.50 del TUEL, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale ambito del territorio comunale;

TENUTO CONTO delle prescrizioni dell’ASP di Cosenza- Igiene e Sanità Pubblica e per l’effetto,

REVOCA

Con effetto immediato, l’ordinanza n. 13 del 30.03.2021, con cessazione delle misure in essa adottate e relativi obblighi di quarantena a carico di **OMISSIS**.

DISPONE

L’immediata notifica della presente Ordinanza al soggetto destinataria del provvedimento.

- pubblicazione all'Albo pretorio comunale nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy;
- Che i dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza sono trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all'art.5 e nel rispetto delle disposizioni, di cui all'art.9, comma 2, lett.i) del GDPR 2016/679;
- La trasmissione della Presente Ordinanza a:
 - Prefettura UTG Cosenza
 - ASP Calabria- Provincia di Cosenza
 - Al Presidente della Regione Calabria
 - Alla Polizia Municipale.
 - Alla Stazione dei Carabinieri di Aiello Calabro
 - Alla Stazione Carabinieri Forestali di Aiello Calabro
 - Alla Guardia di Finanza di Amantea.

DISPONE

La presente ordinanza ha decorrenza immediata fatte salve eventuali e successive disposizioni.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale in conformità a quanto previsto dall'art.3, comma 4, del D.Lgs. 23.02.2020 n.6 sopra citato.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Aiello Calabro, 09.04.2021

IL SINDACO
F.to Francesco Iacucci